



COPIA

COMUNE DI BRUSASCO
(Provincia di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DEL TRIBUTO TARI - ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **trentuno**, del mese di **luglio**, alle ore **21,00** nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:

consiglieri comunali	presenti	assenti
CAPPELLINO FRANCO	x	
ARIETTI GIANNI	x	
GUZZON RAFFAELE	x	
PEROTTO MASSIMO	x	
RONDI NADIA in GIACHINO	x	
CALDARO DANILO	x	
BONADIO ADRIANO	x	
VERCELLI FABRIZIO	x	
RIGAZZI MARCO	x	
NAPOTINI CAMILLA in CHIOZZI		x
TOTALE	9	1

Assume la Presidenza il Sig. **CAPPELLINO Franco** – **SINDACO**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Giuseppina DE BIASE**.

Partecipa alla seduta in qualità di Assessore Esterno il Sig. **IRICO Massimiliano**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI BRUSASCO

P.IVA 02299830014

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 16

SEDUTA DEL 31/07/2014 ORE 21,00

ASSENTI: Camilla NAPOTINI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DEL TRIBUTO TARI - ANNO 2014.

L'ISTRUTTORE

F.to Rag. Annamaria NICOLA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DEL TRIBUTO TARI - ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale, in pari data, è stato approvato il Regolamento che disciplina l'imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti TARI nel territorio di questo Comune;
- l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
- che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013 cessa di avere applicazione nel Comune il tributo TARES ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

- con deliberazione del Consiglio Comunale assunta nella medesima seduta , dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18,8.2000 n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal Consorzio di Bacino 16

Considerato che:

- la proposta di determinazione delle tariffe relative all'anno 2014 tiene in considerazione i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) dell'anno 2014 approvati con il prospetto economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario

- il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito della TARI;

- l'art. 1, comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti

- appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione di adeguamento ed aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, mantenere l'impianto tariffario vigente sino al 31 dicembre 2013;

- l'art. 1, comma 661 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede l'esclusione dall'applicazione della TARI delle superfici delle attività produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, con conseguente previsione iniziale di minor gettito derivante dalla predetta esclusione ex lege pari a e conseguente necessità di ripartire il carico tributario TARI tra le altre diverse utenze ad essa assoggettate

- l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2014

Considerato che tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa € 286.838,00 con esclusione della previsione di spesa relativa al costo delle esenzioni ed agevolazioni la cui copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dalla TARI;

Richiamati :

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Il Decreto Ministro dell' Interno del 29/4 /2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014 ;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 ed all'art. 172;
- il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
- i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

- 1) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2014 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari ad euro 286.838,00, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti anni 2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nella medesima seduta consiliare
- 2) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe anno 2014 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche come indicate negli allegati al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento comunale dell'imposta Unica comunale I.U.C., la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui all'allegato, rapportata a giorno
- 4) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e servizi , si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- 7) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D:lgs. 18/8/2000 n. 267 TUEL:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DEL TRIBUTO TARI - ANNO 2014.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnica
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Annamaria NICOLA**

- b) alla regolarità contabile
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Annamaria NICOLA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale, in pari data, è stato approvato il Regolamento che disciplina l'imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti TARI nel territorio di questo Comune;
- l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
- che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013 cessa di avere applicazione nel Comune il tributo TARES ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale assunta nella medesima seduta, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18,8.2000 n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal Consorzio di Bacino 16

Considerato che:

- la proposta di determinazione delle tariffe relative all'anno 2014 tiene in considerazione i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) dell'anno 2014 approvati con il prospetto economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario

- il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito della TARI;

- l'art. 1, comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti

- appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione di adeguamento ed aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, mantenere l'impianto tariffario vigente sino al 31 dicembre 2013;

- l'art. 1, comma 661 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede l'esclusione dall'applicazione della TARI delle superfici delle attività produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, con conseguente previsione iniziale di minor gettito derivante dalla predetta esclusione ex lege pari a e conseguente necessità di ripartire il carico tributario TARI tra le altre diverse utenze ad essa assoggettate

- l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2014

Considerato che tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa € 286.838,00 con esclusione della previsione di spesa relativa al costo delle esenzioni ed agevolazioni la cui copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dalla TARI;

Richiamati :

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- Il Decreto Ministro dell' Interno del 29/4 /2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014 ;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 ed all'art. 172;
- il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
- i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa e successivamente mette in votazione il punto all'ordine del giorno;

La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 9

Astenuti: ==

Favorevoli: 7

Contrari: 2 (VERCELLI Fabrizio e RIGAZZI Marco)

D E L I B E R A

1) Di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2014 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI è pari ad euro 286.838,00, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti anni 2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nella medesima seduta consiliare.

2) Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe anno 2014 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche come indicate negli allegati al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale.

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento comunale dell'imposta Unica comunale I.U.C., la misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo di cui all'allegato, rapportata a giorno.

4) Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.

5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

6) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

7) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime resa in forma palese ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Franco CAPPELLINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 5/08/2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

Brusasco, lì 5/08/2014.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brusasco, lì 5/08/2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE